



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2023
Sottofascicolo: GRA
Internet: si
Autore: mm

Alle Strutture territoriali

Oggetto: interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Proroga della ripresa dei versamenti. Decreto-legge 132/2023 convertito nella legge 170/2023.

Si fa seguito alla circolare 24 luglio 2023 n. 33 e alla nota 1 agosto 2023 prot. n. 8216 per comunicare che la legge 27 novembre 2023 n. 170, di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023 n. 132, all'articolo 3, comma 2 quater ha disposto che "All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «20 novembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 dicembre 2023»".

Pertanto, la ripresa dei versamenti, da effettuare in un'unica soluzione senza l'aggiunta di sanzioni e interessi, dei premi sospesi dal 1° maggio al 31 agosto 2023 a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio di quest'anno nei territori dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana, è stata prorogata dal 20 novembre 2023 all'11 dicembre 2023, primo giorno lavorativo successivo alla scadenza fissata dalla norma¹.

Si ricorda che, secondo la norma agevolativa, possono beneficiare della sospensione tutti coloro che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge n. 61/2023, convertito con modificazioni dalla legge n. 100/2023 e che hanno provveduto ad effettuare l'apposita comunicazione come previsto al paragrafo C. *Versamenti sospesi* della circolare n. 33/2023.

La proroga si applica a tutti i titoli in scadenza nel periodo di sospensione ovvero ai titoli in scadenza nel periodo 1° maggio 2023 – 31 agosto 2023 e alle rate del piano di ammortamento della rateazione concessa ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto-legge n. 338/1989 ricadenti nello stesso periodo già oggetto di sospensione.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

¹ Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Articolo 18, comma 1.